



Comune di Palmi

89015 Provincia di Reggio Calabria

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 23/02/2016

Oggetto: BUSINESS PLAN SOCIETA' P.P.M. S.P.A. - PRESA D'ATTO E TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI IN OSSEQUIO ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015

L'anno duemilasedici il giorno **ventitre** del mese di **Febbraio** alle ore **15:25** nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di **convocazione prot. 3374 del 17/02/2016**, ha luogo la riunione del Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria di 1^a convocazione;

Presiede la seduta **GAETANO MUSCARI** nella qualità di Presidente.

E' presente il Sindaco **DOTT. GIOVANNI BARONE** e i Consiglieri Comunali come da appello a cura del Segretario Generale di seguito riportato:

N.Ord.	Cognome e Nome	Presente	Assente	Scrutatore
1	MUSCARI GAETANO	X		
2	CIAPPINA CARMELO	X		
3	PARISI GABRIELE		X	
4	PAPALIA ANTONIO	X		
5	RANDAZZO ANTONINO	X		
6	DONATO ROSARIO	X		
7	SURACE ROCCO	X		
8	DEL DUCA ESTER		X	
9	MINASI CONCETTA	X		
10	PACE NATALE	X		
11	BOEMI SALVATORE		X	
12	RANUCCIO GIUSEPPE		X	
13	SURACE FRANCESCO		X	
14	FRISINA PASQUALE		X	
15	BONACCORSO GIOVANNI		X	
16	MANUCRA MARIO		X	

Consiglieri Presenti n. 8 Assenti n. 8

Assiste il Vice Segretario Generale **DOTT. GIOVANNI PARRELLO**.

Il Presidente

constatata la presenza dei Consiglieri Comunali in numero valido dichiara aperta la seduta.

Si da atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i pareri di cui all'Art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche, riportate in allegato al presente atto.

Premesso:

- che il Comune di Palmi, con **deliberazione di C.C. nr.103 del 19.11.2013**, pubblicata all'Albo Pretorio comunale in data 27.11.2013, al fine di contenere i costi, aveva operato una accurata ricognizione delle società/consorzi nei quali manteneva partecipazioni a qualunque titolo, operando una incisiva opera di razionalizzazione e mantenendo in vita unicamente la società in house **PIANA PALMI MULTISERVIZI S.p.A.**, società per azioni con socio unico, C.F. 02000990800, della quale detiene il 100% delle azioni, in quanto detta società svolge esclusivamente servizi pubblici locali, intendendo per tali quelli così delineati dall'art. 22 della legge 142/1990, poi confluito negli artt.112 e 113 del d.lgs. 267/2000 recante il Testo Unico per gli Enti Locali, nei quali si stabilisce che *“gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”*; gli stessi sono stati definiti, anche se in maniera non esaustiva, nella “Relazione - Quadro” redatta ai sensi e per gli effetti della legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 ottobre 2012, n.179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, approvata in Consiglio Comunale con deliberazione nr.6 del 22.01.2013;
- che detta unica partecipazione si inquadra perfettamente nel *genus* delle società che gestiscono “servizi pubblici locali”, concetto questo introdotto dal T.U.E.L. ed elaborato dai vari organi di giustizia amministrativa che, ai fini della qualificazione del “servizio pubblico locale” indica quale *conditio sine qua non* la ricaduta che esso ha sul territorio e la sua finalità sociale ancor prima di ogni altro fattore. In tal senso, come sopra già evidenziato, è orientata ormai univocamente la giurisprudenza, che costituisce indirizzo determinante, la quale individua come indicatori che caratterizzano i SPL di rilevanza economica: a) il perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionate in base a scelte di carattere eminentemente politico; b) lo svolgimento di attività dirette a soddisfare in via immediata esigenze, bisogni di interesse e di carattere generale o della collettività, esulando dall'ambito delle prestazioni di carattere strumentale reso al soggetto preposto al suo esercizio; c) la potenziale redditività e sussistenza di concorrenzialità sul libero mercato;
- con **deliberazione di C.C. nr.2 del 20.01.2014**, l'Amministrazione Comunale, di concerto con il C.d.A. della partecipata, ha operato una profonda revisione dello STATUTO societario al fine di adeguarlo alle mutate esigenze normative nazionali e comunitarie, introducendovi gli elementi essenziali oggi richiesti, *ex multis*: 1) L'oggetto sociale esclusivo: *“La Società ha per oggetto la produzione di beni o servizi di utilità per la comunità locale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, rispondendo ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi. Tale connotazione coincide con il concetto di «servizio di interesse economico generale» (SIEG) rinvenibile, in particolare, negli artt.14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. La Società dovrà svolgere attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, ovvero in ossequio all'art.112 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L., servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”*; 2) La composizione del Consiglio di Amministrazione della società secondo i parametri di cui all'art.4 comma 5 del d.l. 95/2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n.135, che avrà decorrenza dal primo rinnovo del citato organo successivo alla data di entrata in vigore del citato disposto normativo: *“Per effetto del combinato disposto dell'art.1 comma 729 della legge 296/2006 e dell'art.4 comma 5 del d.l. 95/2012 convertito in legge 135/2012, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri dei quali due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, ed il terzo svolge le funzioni di Amministratore Delegato”*; 3) La remunerazione dei componenti dell'organo di Amministrazione: *“Il dipendente pubblico nominato membro del consiglio di amministrazione della società, sia esso di qualifica dirigenziale o titolare di P.O., non può beneficiare di alcun trattamento economico ulteriore, derivante dal relativo ufficio poiché*

esso va ad esclusivo vantaggio del bilancio di esercizio dell'ente locale che dispone la nomina. In base al comma 725 dell'art.1 legge 296/2006 , comma 12 art.61 legge 133/2008 e comma 6 art.6 d.l. 78/2010, nonché del parere n.70/2013 della sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei Conti, il compenso lordo annuale omnicomprensivo dell'A.D., non potrà essere per il 70% all'indennità spettante al Sindaco nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 8 dell'art.82 del TUEL ulteriormente ridotto del 10%; è possibile prevedere una indennità di risultato solo nel caso di evidente produzione di utili”; 4) Il compenso del collegio sindacale: “Il compenso del collegio sindacale è determinato in relazione alle disposizioni legislative vigenti. Ad oggi il d.l. 31 maggio 2010 n. 78 art. 6 comma 3 prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, fossero automaticamente ridotte del 10 % rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010”; 5) La disciplina delle procedure di assunzione in analogia all'art.35 comma 3 del D.Lgs 165/2001: “Per quanto concerne il personale alla società si applicano per intero le procedure, i vincoli e le limitazioni previste per l'ente locale controllante, ivi compresa la disciplina delle procedure di assunzione in analogia all'art.35 comma 3 del D.Lgs 165/2001. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica. Ai dipendenti della società si applica il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62”; 6) L'applicabilità della disciplina del D.Lgs 163/2006 in materia di appalti, nonché dei Regolamenti dell'ente partecipante: “Alla società si applicano le norme del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. nonché i Regolamenti in vigore nell'ente controllante”; 7) L'applicabilità delle norme del D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

- che legge di stabilità 2015 aveva introdotto l'obbligo di approvare un piano di razionalizzazione delle Società Partecipate e di inoltrarlo alla Corte dei Conti; in particolare il **comma 611 della legge 190/2014** recitava: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, **a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:** a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”; il successivo **comma 612** ulteriormente specificava: “I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza,

definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”;

- che con la **nota prot.6415 del 25.03.2015** avente ad oggetto “Legge 23 dicembre 2014, n.190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” – Piano di razionalizzazione delle Società Partecipate – RELAZIONE TECNICA”, il Responsabile 8^a Area Vigilanza e Società Partecipate riferiva che ...omissis... “sui predetti commi 611 e 612 della legge 190/2014 non troviamo norme attuative o linee guida applicative ma dobbiamo operare una interpretazione oggettiva e teleologica. La loro finalità, da leggersi all'interno dei più ampi processi attuativi delle politiche di spending review, è certamente quella di ridurre le società partecipate al fine di contenere la spesa pubblica. Per raggiungere questo scopo gli enti vengono chiamati ad un processo obbligatorio di razionalizzazione delle proprie partecipazioni, per ridurle al minimo indispensabile. Le modalità di attuazione sono dettate dallo stesso comma 611 “a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”. Pare di tutta evidenza, dalla lettura dei suddetti commi della legge di stabilità 2015, che le procedure di contenimento della spesa pubblica attraverso la razionalizzazione delle partecipazioni societarie degli enti, non debbano intendersi quale dismissione immediata di tutte le partecipazioni sic et simpliciter, ma contengano delle clausole di salvaguardia per le società essenziali in relazione ai servizi svolti in favore della collettività. Tali clausole le ricaviamo dai primi passaggi dello stesso comma 611, il quale fa salvi i presupposti dettati della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007). Se ben ricordiamo i tentativi di riduzione delle società partecipate sono stati molteplici nel corso degli anni. Già il d.l. 78/2010 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” e, in particolare, l'art.14 comma 32 del citato disposto normativo, successivamente modificato ed integrato dall'art.2 comma 43 del d.l. 29 dicembre 2010, n.225, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2011, n.10 e, da ultimo, dall'art.16 comma 27 d.l. 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148, disponeva che “Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n.244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 (tale data è stata poi oggetto di modifiche fino a giungere al 30 settembre 2013 in virtù dell'art. 29 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni della Legge 24/02/2012 n. 14) i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2010 il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia

e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione”; anche nella predetta normativa, che andava a disporre lo scioglimento delle società partecipate entro il 30 settembre 2013, veniva fatto salvo quanto indicato nell'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e cioè: **comma 27.** Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. **comma 28.** L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27”....omissis....;

- che con **deliberazione di C.C. nr.13 del 30.03.2015**, si procedeva a: 1) approvare la Relazione Tecnica prot.6415 del 25.03.2015 redatta dal Responsabile 8^a Area Vigilanza e Società Partecipate che diviene parte integrante e sostanziale del presente “piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie”, attribuendo la responsabilità del procedimento al Sindaco ai sensi del comma 612 legge 190/2014; 2) trasmettere il piano di razionalizzazione, corredato dalla Relazione Tecnica, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dello stesso comma 612 legge 190/2014; 3) pubblicare il piano e la Relazione Tecnica sul sito istituzionale dell'ente adempiendo all'obbligo di pubblicità previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 4) trasmettere la presente deliberazione al C.d.A. societario affinché predisponesse un dettagliato *business plan* da sottoporre al Consiglio Comunale entro il mese di novembre 2015 che indicasse un crono-programma di contenimento dei costi e le modalità di raggiungimento, da inoltrare alla Corte dei Conti entro il marzo 2016 con i risultati conseguiti;

Preso atto che il **business plan** è stato inoltrato dalla P.P.M. S.p.A. soltanto in data 11.02.2016 con nota prot.210 a firma del Presidente del C.d.A. Dott.Giancarlo Pugliese;

Letta la **nota prot.3283 del 16.02.2016** del Responsabile 8^a Area Vigilanza, Società Partecipate, Gare e Contratti, nella quale si evidenzia che “Come citato anche nella nota prot.210 dell'11.02.2016 i commi 611 e 612 della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015) prevedevano la razionalizzazione delle società partecipate direttamente ed indirettamente dalle pp.aa. e, nello specifico il comma 612, nel quadro generale anzidetto che è teso ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, la predisposizione di una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale (anche ai fini dell'obbligo di pubblicità). Questo ente adempiva a quanto imposto dal legislatore con la deliberazione di C.C. nr.13 del 30.03.2015 approvando la relazione tecnica contenente il “piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie” ed attribuendone la responsabilità del procedimento al Sindaco e, inoltrando la deliberazione al C.d.A. societario affinché predisponesse un dettagliato *business plan* da sottoporre al Consiglio Comunale entro il mese di novembre 2015 che indicasse un crono-programma di contenimento dei costi e le modalità di raggiungimento, da inoltrare alla Corte dei Conti entro il marzo 2016 con i risultati conseguiti. Con nota prot.210 è stato trasmesso il business-plan nel quale si rileva la presenza di un solo paragrafo, intitolato “obiettivi operativi”, nel quale si riferisce che la società ha proceduto alla riorganizzazione delle strutture aziendali attraverso: 1) riduzione dei costi relativi al C.d.A., 2) impiego del personale in esubero in nuovi servizi, 3) acquisti in rete (MEPA) di carburante, olio e ricambi di automezzi, 4) riduzione dei costi connessi alla cessione di patrimonio immobiliare, 5) internalizzazione delle riparazioni e manutenzioni degli automezzi, 6) internalizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria della sede

amministrativa e del deposito. In allegato si rileva la presenza del conto economico e dello stato patrimoniale, dai quali si evince che l'azienda conta di riuscire a passare da una passività di € 189.769,00 dell'anno 2014 ad un utile di € 15.680,00 nel 2015, di € 14.553,00 nel 2016 e di € 25.781,00 nel 2017. Il business plan è un importante strumento di pianificazione economica e finanziaria fondamentale in fase di start up aziendale ai fini della presentazione dell'idea di business. E' un documento che serve a delineare il quadro di un'azienda nell'arco di un determinato orizzonte temporale, consentendo di fornire una vera e propria **"fotografia" dell'azienda**. I dati forniti dall'azienda, seppur non entusiasmanti in termini di ricavi, appaiono certamente confortanti sotto il profilo del risanamento aziendale, ma non si può non rilevare la mancanza di dettagli programmatici e di indicazioni sulle modalità con le quali si intendono raggiungere quei risultati. Si prende comunque atto degli sforzi aziendali e si sottoporrà il progetto per la ratifica del Consiglio Comunale.....";

Ritenuto di dover procedere ad una presa d'atto del *business plan* aziendale ed al suo inoltrato alla Corte dei Conti, come previsto delle disposizioni normative;

Visti i commi 27 e 28 dell'art. 3, della legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008);

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visti i commi 611 e 612 della legge 190/2014;

Ritenuto che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell'ente locale a società di capitali ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/ del 18/08/2000;

Visto il parere tecnico favorevole, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile dell'Area 8^ Vigilanza, Società Partecipate, Gare e Contratti;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Dato atto che non vi sono state richieste di intervento da parte dei Consiglieri comunali, il Presidente, procede con la votazione;

Per quanto sopra, visto l'esito della votazione che avviene in forma palese per alzata di mano, da parte dei n° 8 Consiglieri presenti oltre il Sindaco, per come risulta dall'elenco delle presenze di cui al frontespizio del presente atto, con voti favorevoli n° 9 (Barone, Muscari, Papalia, Randazzo, Donato, Surace Rocco, Minasi, Ciappina, Pace); contrari: nessuno; astenuti: nessuno; assenti: n° 8 (Parisi, Del Duca, Boemi, Ranuccio, Surace Francesco, Frisina, Bonaccorso, Manuca);

DELIBERA

1. Di prendere atto del *business plan* prot.210 dell'11.02.2016 inoltrato dalla società in house P.P.M. S.p.A. a firma del Presidente pro-tempore Dott.Giancarlo Pugliese, che diviene parte integrante e sostanziale del presente atto, disponendo la sua trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro il 31.03.2016;
2. Di disporre la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente e dell'azienda adempiendo, in tal senso, all'obbligo di pubblicità previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Con separata votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, da parte dei n° 8 Consiglieri presenti oltre il Sindaco, per come risulta dall'elenco delle presenze di cui al frontespizio del presente atto, con voti favorevoli n° 9 (Barone, Muscari, Papalia, Randazzo, Donato, Surace Rocco, Minasi, Ciappina, Pace) ; contrari: nessuno; astenuti: nessuno; assenti: n° 8 (Parisi, Del Duca, Boemi, Ranuccio, Surace Francesco, Frisina, Bonaccorso, Manuca); di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267

Vista le proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato,

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

li, 16/02/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA
MAGG. FRANCESCO MANAGO'

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

li, 17/02/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5^
DOTT. CARMELO PAGANO

Letto e sottoscritto

**Il Presidente del Consiglio
GAETANO MUSCARI**

**Il Vice Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI PARRELLO**

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi della Legge 69/2009 viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna per restare in pubblicazione per 15 gg. consecutivi.

Addì 29/02/2016

**IL MESSO NOTIFICATORE
GIUSEPPE BARONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

▶ CHE la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.);

▶ E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi a partire

dal _____ al _____

▶ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 134 T.U.);

IL SEGRETARIO GENERALE
